



PR OT. N. 658/2020.U
DEL 06-03-2020

Tribunale Ordinario di Venezia

Il Presidente del Tribunale

Richiamato il proprio provvedimento in data 06.03.2020 in materia di chiarimenti sulla delibera di astensione dalle udienze degli avvocati per il periodo dal 6 al 20 marzo 2020 proclamata dall'Organismo Congressuale Forense in data 04.03.2020 e comunicata il successivo 5 marzo e sulla nota di adesione all'astensione comunicata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia in data 5 marzo 2020;

Ritenuto che, ad integrazione della predetta nota, appare opportuno chiarire, con riferimento ai rapporti tra codice di autoregolamentazione delle astensioni alle udienze degli avvocati pubblicato sulla G. U. del 4 gennaio 2008, e l'art. 92 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 e succ. modif., coordinato con la L. n. 742/1969 in tema di sospensione dei termini nel periodo feriale, tenuto conto che le ipotesi contemplate dall'art. 92 non sono perfettamente coincidenti con quelle previste dal codice di autoregolamentazione che pure ha portata normativa, e relative alle ipotesi in cui non può farsi ricorso all'astensione;

Considerato che, a tal fine, va precisato che, tra le cause di lavoro per le quali è previsto il divieto di astensione ai sensi dell'art. 5, comma 1°, lett. b) del codice di autoregolamentazione vanno contemplate quelle aventi ad oggetto la repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall'art. 28 della legge n. 300/1970, nonché i procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al decreto legislativo n. 165/2001;

Considerato, altresì, che va ribadito che il divieto di astensione opera anche per tutte le cause in materia di immigrazione e protezione internazionale disciplinate dal D. L.vo 28 gennaio 2008 n. 25, tenuto conto che il comma 14° dell'art. 35 *bis* del predetto decreto legislativo, che ha disposto che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al richiamato articolo, è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del codice di autoregolamentazione, che non poteva quindi prevedere la sospensione per tali fattispecie;

Ritenuto che, in ogni caso, la possibilità di astensione è vietata in relazione alle controversie per le quali è stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 2, del regio decreto n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni.

P.Q.M.

Integra il provvedimento del 06.03.2020 come da motivazione e dispone la trasmissione della presente nota integrativa a tutti i Magistrati anche onorari dell'Ufficio ed ai Direttori Amministrativi del settore civile, penale e GIP/GUP anche per la successiva diramazione;

Dispone che il presente provvedimento sia comunicato al Sig. Presidente della Corte di Appello di Venezia, al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, al Sig.

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia ed ai Sigg. Presidenti delle
Camere Penali e Civili di Venezia.

Venezia, 06.03.2020

Il Presidente del Tribunale
Salvatore Lagana

